

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: EAR - Polizza di Assicurazione All Risks Tutti I Rischi Di Montaggio

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza All Risks a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati durante l'attività di montaggio e collaudo degli stessi. E' inoltre oggetto di copertura la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori di montaggio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Assicurato, in conseguenza di qualunque evento non escluso ai sensi di polizza, da intendersi come il rimborso dei costi necessari per rimpiazzare e ricostruire i beni assicurati danneggiati (Sezione Danni Alle Cose)
- ✓ I costi di eventuali riparazioni provvisorie sostenuti dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia Danni Alle Cose, purché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il costo complessivo di ricostruzione (Sezione Danni Alle Cose)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio ed avvenuto sul luogo di esecuzione degli stessi (Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate e massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti in violazione di diritti altrui
- ✗ Danni diretti derivanti da corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte colpita
- ✗ Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti
- ✗ Ammanchi di materiale non giustificati o rilevati in occasione di inventari o verifiche periodiche
- ✗ Danni diretti causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato
- ✗ Danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui
- ✗ Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
- ✗ Danni derivanti da furto

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero, ad esclusione dei seguenti Paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire ogni danno. In caso di sinistro relativo alla Sezione Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività prendere, concorrere nel prendere o consentire che sia presa ogni misura ragionevole per ridurre o limitare i danni che pregiudichino il montaggio e/o il collaudo, al fine di evitare o limitare il ritardo che ne potrebbe conseguire
- In caso di cessazione, interruzione o sospensione delle operazioni di montaggio, darne immediata comunicazione scritta all'Assicuratore
- In relazione alla Sezione Danni Alle Cose, comunicare per iscritto all'Assicuratore gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata entro i 3 mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. In caso di esistenza di contratto di appalto, aggiornare la somma assicurata durante il corso dei lavori ed alla fine degli stessi inserendo gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive ed i compensi per variazioni del progetto originario. In caso di assenza di contratto di appalto, qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti e l'opera da montare, aggiornare la somma assicurata e comunicare tali aggiornamenti all'Assicuratore
- Denunciare immediatamente per iscritto il sinistro all'Assicuratore e comunque non oltre 14 giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato o da quella in cui la funzione preposta dell'Assicurato ne sia venuta a conoscenza, fornendo un dettagliato rapporto scritto tramite lettera raccomandata, nonché tutte le informazioni, i documenti e le prove richieste dall'Assicuratore e dai suoi mandatari. In caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, denunciarlo immediatamente anche all'Autorità di Polizia
- Conservare le parti danneggiate dei beni assicurati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e metterle a disposizione dell'Assicuratore per eventuali controlli
- Consentire all'Assicuratore ed ai suoi mandatari di accedere al cantiere nel quale si sia verificata la perdita o il danno al fine di accertarne direttamente con l'Appaltatore o il Subappaltatore responsabile le possibili cause e l'entità della perdita o del danno, nonché gli effetti sulla garanzia prestata dalla Sezione Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività, di valutare le possibilità di ridurre il ritardo rispetto alla prevista data di inizio della attività dell'impresa assicurata e di fornire tutte le opportune raccomandazioni per evitare o ridurre detto ritardo, qualora necessarie
- In caso di richiesta di indennizzo a termini della Sezione Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività presentare all'Assicuratore – a proprie spese - un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi entro 60 giorni dal momento in cui è intervenuto il ritardo o entro l'eventuale ulteriore termine concesso per iscritto dall'Assicuratore. Fornire inoltre all'Assicuratore i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove richieste dall'Assicuratore al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo, nonché – se richiesta – una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta e delle informazioni fornite al riguardo



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata nella Scheda di Polizza e comunque non prima delle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio, ed in ogni caso non prima che sia stato completato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

In caso di esistenza del contratto d'appalto, l'assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente alla data di scadenza del periodo assicurativo.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta. La polizza prevede inoltre, tranne il caso in cui il contratto d'appalto preveda l'obbligo dell'assicurazione, il diritto di recesso dell'Assicuratore dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o da quando il sinistro è stato altrimenti definito, da comunicarsi mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: EAR - Polizza di Assicurazione All Risks Tutti i Rischi di Montaggio

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Vizi Di Materiale, Difetti Di Fusione, Errori Di Progettazione, Di Calcolo e Di Fabbricazione	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose, ai danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
Opere Ed Impianti Preesistenti	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose alle opere ed impianti preesistenti.
Costi Di Demolizione E Di Sgombero	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose ai costi di demolizione e di sgombero.
Maggiori Costi Per Lavoro Straordinario, Notturmo, Festivo E Trasporto A Grande Velocità	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose ai maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
Periodo Di	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose ai danni verificatisi durante il

Manutenzione	periodo di manutenzione.
Macchinario, Baraccamenti Ed Attrezzature Di Cantiere	Estensione della copertura prestata dalla Sezione I – Danni Alle Cose al macchinario, ai baraccamenti e alle attrezzature di cantiere.
Sezione III - Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività	I danni indiretti subiti dall'Assicurato, intesi come perdita di profitto lordo dovuta alla diminuzione del suo volume d'affari e all'aumento dei costi di esercizio, in conseguenza dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Assicurato che ne pregiudichino il montaggio e/o collaudo causando un ritardo della messa in esercizio e/o un ostacolo all'impresa assicurata.
RC Incrociata	Limitatamente alla copertura prestata dalla Sezione II – Responsabilità Civile Verso Terzi, qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a Terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte Terza.
Danni Derivanti Da Vibrazione, Rimozione, Franamento E Cedimento Di Terreno	Estensione della copertura prestata dalla Sezione II – Responsabilità Civile Verso Terzi ai danni causati a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>In relazione alla Sezione I - Danni Alle Cose sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili ✗ I difetti di rendimento degli enti assicurati ✗ I danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo ✗ Le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto ✗ I danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✗ Le opere e gli impianti preesistenti, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✗ I costi di demolizione e di sgombero, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✗ I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✗ I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✗ Il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" <p>In relazione alla Sezione II - Responsabilità Civile Verso Terzi sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ I danni subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. ✗ I danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti ✗ I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990

- ✗ I danni causati da natanti o aeromobili
- ✗ La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- ✗ I danni derivanti da polvere
- ✗ I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✗ Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti
- ✗ Danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"

In relazione alla Sezione I - Danni Alle Cose e alla Sezione II -Responsabilità Civile Verso Terzi sono inoltre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- ✗ Atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
- ✗ Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui:
 - vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casaforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento;
 - in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati.
- ✗ Interruzione o sospensioni – totali o parziali – delle operazioni di montaggio
- ✗ Tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
 - malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza

In relazione alla Sezione III - Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività, qualora operante, sono inoltre esclusi:

- ✗ La franchigia temporale specificata nella Scheda di Polizza
- ✗ L'indennizzo degli importi causati da un ritardo dovuto a:
 - ogni restrizione imposta dalle autorità;
 - mancanza di capitale per la riparazione o ripristino dei beni colpiti da sinistro;
 - modifiche, aggiunte, miglioramenti effettuati in seguito ad evento dannoso, o eliminazione di vizi o difetti estranei al sinistro o di qualsiasi mancanza effettuata durante la riparazione o ripristino dei beni colpiti da sinistro;
 - perdite o danni ad enti che l'Assicurato ha preso in consegna o messo in esercizio o per i quali non sussista più copertura in base alla Sezione Danni Diretti della polizza
- ✗ Perdita causata da penalità o indennizzi per inadempienze contrattuali, per mancata o ritardata esecuzione di ordini, o da qualsiasi altra causa penale convenzionale
- ✗ Perdite commerciali causate da sospensione, decadenza o disdetta di contratti di locazione, di licenze, ordine, ecc. che si verifichino dopo la data effettiva di inizio dell'attività dell'impresa Assicurata
- ✗ Perdite o danni alle opere da montare quali prototipi. A tale proposito si precisa che, per quanto deducibile dalla documentazione fornita dal Contraente, nessuno dei macchinari e/o impianti di cui al contratto assicurato risulta essere prototipo



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Assicurazione Parziale: in relazione alla Sezione I - Danni Alle Cose, qualora operante, nel caso in cui al momento del sinistro risulti che la somma assicurata copra solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	<ul style="list-style-type: none"> - Il contratto prevede che, qualora sia stata esperita procedura di arbitrato, l'Impresa liquidi l'indennizzo presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia a cui la polizza è assegnata entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno; - In relazione alla copertura prestata dalla Sezione III - Ritardo Dell'Inizio Dell'Attività, qualora operante, il contratto prevede che l'Impresa corrisponde l'indennizzo entro un mese dalla regolare denuncia del sinistro. In ogni caso, la polizza prevede il diritto dell'Assicurato al pagamento di uno o più acconti di ammontare corrispondente alla somma od alle somme minime dovutegli - tenuto conto delle circostanze - che verranno corrisposte entro un mese dalla regolare denuncia del sinistro e dal riconoscimento da parte dell'Impresa della propria obbligazione al pagamento di uno o più acconti di ammontare corrispondente alla somma od alle somme minime dovutegli. L'Impresa ha la facoltà di posticipare la liquidazione dell'indennizzo nel caso in cui sussistano dubbi da parte dell'Assicurato in merito allo stesso, fintanto che non venga fornita la prova di tale diritto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - In relazione alla Sezione I - Danni Alle Cose, il premio viene calcolato sulla base degli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coperture. L'Impresa emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione tramite pagamento del relativo premio all'Impresa, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino alla data di pagamento del premio, comunque dovuto - Qualora l'Impresa conceda il prolungamento della copertura, il relativo premio già pagato rimane comunque acquisito da parte dell'Impresa anche nel caso in cui la data della presa in consegna dell'opera assicurata da parte del Committente sia antecedente alla scadenza fissata - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, l'assicurazione cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate - Nel caso di cose usate o comunque non nuove, l'assicurazione cessa con l'inizio del collaudo
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora le operazioni di montaggio o collaudo non siano concluse entro i termini stabiliti, l'Impresa può concedere il prolungamento della copertura per un periodo più esteso, seguito accordo tra le Parti in merito alle condizioni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Imprese edili ed impiantistiche, anche in qualità di Committenti delle attività assicurate.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.</p> <p>Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

EAR
Polizza di Assicurazione All Risks
Tutti i Rischi di Montaggio

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Società:** l' Impresa Assicuratrice.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per i quali è prestata la garanzia Assicurativa.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Atto di Sabotaggio Organizzato:** un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti Assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
- **Terrorismo:** Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:
 - la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
 - i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
 - i danni da "impedimento d'accesso" a seguito di ordinanza dell'Autorità;
 - i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
 - danni a Terzi;
 - danni da contaminazione, inquinamento

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE III

Periodo di copertura

Periodo indicato nella Scheda di Polizza per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori Assicurati alla partita 1 della Sezione I. Esso termina alla data indicata nella Scheda di Polizza o a una data anteriore in caso di cessazione della garanzia contro i

danni alle cose durante il montaggio, prestata in base alla Sezione I di Polizza.

Data prevista d'inizio dell'attività dell'impresa Assicurata

Data indicata nella Scheda di Polizza, alla quale avrebbe avuto inizio l'attività se non fosse intervenuto il ritardo.

Periodo di indennizzo

Periodo durante il quale il risultato economico dell'impresa risulta compromesso a seguito del ritardo. Esso decorre dalla data prevista di inizio dell'attività dell'impresa Assicurata ed è limitato al periodo di indennizzo massimo indicato nella Scheda di Polizza e comprende la franchigia temporale.

Franchigia temporale

Periodo indicato nella Scheda di Polizza durante il quale la Società non è obbligata all'indennizzo. Se il ritardo in aggregato è di durata inferiore o uguale al suddetto periodo la Società non è obbligata ad alcun risarcimento, in caso contrario l'ammontare corrispondente è calcolato moltiplicando l'indennizzo medio giornaliero durante il periodo d'indennizzo per il numero dei giorni convenuti a titolo di franchigia temporale e tale importo viene detratto dall'indennizzo dovuto.

Somma Assicurata

Il profitto lordo annuo atteso, come specificato nel conto economico preventivo a mani della Società, valutato in relazione al periodo massimo di indennizzo, determina la somma Assicurata e costituisce il massimo risarcimento che spetta all'Assicurato in caso di Sinistro, al lordo dell'importo relativo alla franchigia fissata in Polizza. Qualora la somma Assicurata indicata per la presente Sezione risulti inferiore all'importo che si sarebbe dovuto effettivamente assicurare, l'ammontare dell'indennizzo verrà ridotto in proporzione.

Volume d'affari

L'importo corrisposto o da corrispondere all'Assicurato (dedotto eventuali sconti) in cambio della merce o dei prodotti forniti o venduto o dei servizi erogati che rientrino nel quadro dell'attività svolta dall'impresa nell'ubicazione Assicurata.

Volume d'affari annuo

Volume d'affari che sarebbe stato conseguito in un arco di tempo di 12 mesi a partire dalla data prevista d'inizio dell'attività dell'impresa Assicurata se non fosse intervenuto il ritardo.

Profitto lordo annuo

La differenza fra il volume d'affari annuo aumentato delle rimanenze finali dell'esercizio, ed il valore delle scorte iniziali di esercizio più i costi variabili. Il valore delle scorte iniziali e rimanenze finali d'esercizio è calcolato in base al metodo contabile abituale dell'Assicurato, tenendo conto degli ammortamenti.

Per costi variabili di esercizio s'intendono i costi subiti per l'acquisto di merci, materie prime o ausiliarie, e le forniture esterne (tranne quelle necessarie alla continuazione dell'attività) nonché i costi di imballaggio, trasporto, nolo, magazzino, imposte, onorari, royalties ecc. in quanto variabili in funzione del volume d'affari.

Rapporto di profitto lordo

La percentuale di profitto che sarebbe stata realizzata sul volume d'affari durante il periodo di indennità se non fosse intervenuto il ritardo.

Ritardo

Il periodo di tempo in cui è posticipata la data prevista dell'inizio dell'attività a causa degli eventi indennizzabili in base alla Sezione I.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose Assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose Assicurate.

La somma Assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.

ART. 2 DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione delle somme Assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di Polizza.

ART. 3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti Assicurati;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) le opere e gli impianti preesistenti
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

ART. 4 SOMMA ASSICURATA - VARIAZIONI DI RISCHIO - ASSICURAZIONE PARZIALE

Premesso che la somma Assicurata alla part. 1) della scheda di Polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;

- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere Assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere Assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma Assicurata.

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicare anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del Sinistro la somma Assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere Assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 5 MODALITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA ASSICURATA E RELATIVO REGOLAMENTO DI PREMIO

Gli eventuali aggiornamenti della somma Assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme Assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.

ART. 6 RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Società semprechè tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in Polizza - per danneggiamenti a cose di Terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nella scheda e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

ART. 2 DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni Sinistro, intendendosi per Sinistro il complessivo dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

ART. 3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- c) i danni causati da natanti o aeromobili;
- d) la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- e) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- f) i danni derivati da polvere;
- g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:

- k) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- l) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

ART. 4 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI I E II

ART. 1 DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui:
 - vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento.
 - in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati.

Salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzione o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

ART. 2 DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

ART. 3 PERIODO DI COPERTURA

L'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose Assicurate sul luogo del montaggio.

L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di Polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizione da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera Assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

ART. 4 CESSAZIONE INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DEL MONTAGGIO

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio, l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

ART. 5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose Assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta in suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

ART. 7 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

La Società non risponderà in nessun caso per perdite, danni e/o responsabilità qualora essi non siano stati notificati alla stessa entro 14 giorni dalla data in cui si sono verificati o alla data in cui la funzione preposta dell'Assicurato ne è venuta a conoscenza.

ART. 8 ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa le proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

ART. 9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 10 DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO

Avvenuto il Sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'Assicurazione, per le garanzie prestata dalla presente Polizza, nel contratto d'appalto.

ART. 11 ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi Assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 12 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del Sinistro esistono altre Assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre Assicurazioni.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - ONERE PER IMPOSTE E TASSE

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della Polizza.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 7), comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

ART. 15 FORO COMPETENTE

"Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 C.P.C., che per ogni controversia nascente

dell' esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano".

ART. 16 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o Riassicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

ART. 1 VALIDITA' TERRITORIALE

Ferma l'ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio o in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all'estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.

ART. 2 E-RISK

Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:

- ✓ Malware di qualsiasi tipo;
- ✓ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- ✓ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

SEZIONE III – RITARDO DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per l'effettiva perdita di profitto lordo risultante da una diminuzione del volume d'affari nonché per i maggiori costi che egli dovrà sostenere, come specificato nella presente Sezione, qualora in qualsiasi momento durante il periodo di copertura indicato nella scheda della presente Sezione, le partite Assicurate o parte di esse subiscano dei danni indennizzabili in base alla Sezione I delle presente Polizza, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi nella presente Sezione, che pregiudichino il montaggio e/o il collaudo causando un ritardo della messa in esercizio e/o un ostacolo all'impresa Assicurata di seguito definito "ritardo".

L'ammontare dell'indennizzo viene stabilito come segue:

- per la perdita di profitto lordo: esso corrisponde al prodotto fra il rapporto di profitto lordo e la differenza fra il volume d'affari effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo e quello che sarebbe stato realizzato se non fosse intervenuto il ritardo;
- per i maggiori costi: esso corrisponde ai maggiori costi necessariamente e ragionevolmente sostenuti al solo scopo di evitare o limitare una diminuzione del volume di affari che si sarebbe verificata durante il periodo di indennizzo se non si fossero sostenuti detti costi. L'ammontare dell'indennizzo non potrà in alcun caso eccedere l'importo ottenuto moltiplicando il rapporto di profitto lordo per la riduzione del volume d'affari in tal modo evitata;
- dedotta qualsiasi somma che venisse a cessare o ridurre durante il periodo di indennizzo in conseguenza del danno Assicurato (ivi comprese penalità contrattuali spettanti all'Assicurato).

Qualora la somma annua Assicurata della presente Sezione di Polizza risulti inferiore all'importo ottenuto moltiplicando il rapporto di profitto lordo per il volume d'affari annuo, l'ammontare dell'indennizzo verrà ridotto in proporzione.

ART. 2 ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SEZIONE III

La Società non è obbligata per:

1. la franchigia temporale specificata nella Scheda di Polizza;
2. l'indennizzo degli importi causati da un ritardo dovuto a:
 - ogni restrizione imposta dalle autorità;
 - mancanza di capitale per la riparazione o ripristino dei beni colpiti da Sinistro;
 - modifiche, aggiunte, miglioramenti effettuati in seguito ad evento dannoso, o eliminazione di vizi o difetti estranei al Sinistro o di qualsiasi mancanza effettuata durante la riparazione o ripristino dei beni colpiti da Sinistro;
 - perdite o danni ad enti che l'Assicurato ha preso in consegna o messo in esercizio o per i quali non sussista più copertura in base alla Sezione I della presente Polizza;
3. perdita causata da penalità o indennizzi per inadempienze contrattuali, per mancata o ritardata esecuzione di ordini, o da qualsiasi altra causa penale convenzionale;
4. perdite commerciali causate da sospensione, decadenza o disdetta di contratti di locazione, di licenze, ordine, ecc. che si verifichino dopo la data effettiva di inizio dell'attività dell'impresa Assicurata;
5. perdite o danni alle opere da montare quali prototipi. A tale proposito si precisa che, per quanto deducibile dalla documentazione fornita dal Contraente, nessuno dei macchinari e/o impianti di cui al contratto Assicurato risulta essere prototipo.

ART. 3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Ai fini del calcolo degli importi da indennizzare si dovrà tener conto in particolare dei seguenti punti:

- risultato economico dell'Impresa Assicurata durante i 12 mesi successivi all'inizio dell'attività;
- modifiche e circostanze particolari che avrebbero influito sull'attività dell'impresa Assicurata se non fosse intervenuto il ritardo;
- modifiche e circostanze particolari che hanno influito sull'impresa Assicurata dopo l'inizio dell'attività;

in modo che l'ammontare definitivo corrisponda il più possibile al risultato effettivo che l'impresa Assicurata avrebbe potuto conseguire, dopo la prevista data di inizio dell'attività, se non fosse intervenuto il ritardo.

ART. 4 PROCEDURE IN CASO DI DANNO

In caso di evento che potrebbe dar luogo ad un ritardo o ad una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Sezione, l'Assicurato si impegna:

- a) a darne immediatamente avviso alla Società a mezzo telefono o fax o e-mail, nonché a far seguire una conferma scritta;
- b) a prendere, concorrere nel prendere o consentire che sia presa ogni misura ragionevole per ridurre o limitare i danni che pregiudichino il montaggio e/o il collaudo, al fine di evitare o limitare il ritardo che ne potrebbe conseguire;
- c) a permettere alla Società od ai suoi mandatarî – senz'obbligo per alcuna delle parti Assicurate in base alla presente Polizza – di accedere al cantiere nel quale sia verificata la perdita o il danno, al fine di accertare direttamente con l'Appaltatore o Subappaltatore responsabile le possibili cause e l'entità della perdita o del danno nonché gli effetti sulla garanzia prestata nella presente Sezione di Polizza, di valutare le possibilità di ridurre il ritardo rispetto alla prevista data di inizio dell'attività dell'impresa Assicurata e di fornire, se necessarie, tutte le raccomandazioni opportune per evitare o ridurre detto ritardo.

La Società non risponderà in nessun caso per perdite, danni e/o responsabilità qualora essi non siano stati notificati alla stessa entro 14 giorni dalla data in cui si sono verificati o alla data in cui la funzione preposta dell'Assicurato ne è venuta a conoscenza.

La risarcibilità del danno non verrà in ogni caso pregiudicata qualora il termine di cui sopra non sia rispettato a seguito di situazioni non controllabili dall'Assicurato.

Fatta la denuncia alla Società secondo le modalità di cui sopra, l'Assicurato potrà effettuare riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate in caso di danni aventi importo contenuto; in tutti gli altri casi un incaricato della Società dovrà ispezionare la perdita o il danno prima che vengano effettuate le riparazioni o sostituzioni.

La responsabilità della Società in base alla presente Polizza relativamente ad ogni ente danneggiato cesserà se tale ente non sarà riparato adeguatamente e senza ritardi.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza l'Assicurato è tenuto a presentare alla Società, a sue spese, entro 60 giorni dal momento in cui è intervenuto il ritardo o entro ogni altro termine convenuto per iscritto dalla Società, un rapporto scritto contenente delle informazioni dettagliate sul Sinistro verificatosi.

L'Assicurato è tenuto altresì a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Società al fine di esaminare o verificare la richiesta nonché, qualora la Società lo richieda, una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta e delle informazioni fornite al riguardo.

ART. 6 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

L'indennizzo sarà corrisposto entro un mese dall'accertamento definitivo dell'ammontare del Sinistro. A prescindere da ciò l'Assicurato ha diritto, entro un mese dalla regolare denuncia del Sinistro alla Società e dal riconoscimento da parte di quest'ultima della propria obbligazione, al pagamento di uno o più acconti di ammontare corrispondente alla somma od alle somme minime dovutegli tenuto conto delle circostanze.

La Società ha facoltà di posticipare l'indennizzo nel caso in cui sussistano dubbi relativamente all'indennizzo da parte dell'Assicurato, fintanto che la prova di tale diritto non venga fornita.

La Società non pagherà gli interessi sull'indennizzo trattenuto.



Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Polizza sotto specificati:

Art. 8 - (Arbitrato in caso di controversia - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 10 - (Facoltà di recesso - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 11 - (Onere della prova - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 12 - (Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 15 - (Foro competente - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Norme da seguire in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne urgente avviso all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
- in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:

	Causa presunta del Sinistro:	
Data di accadimento del Sinistro:	<input type="checkbox"/> Incendio	<input type="checkbox"/> Fulmine
	<input type="checkbox"/> Esplosione	<input type="checkbox"/> Scoppio
	<input type="checkbox"/> Fenomeno Elettrico	<input type="checkbox"/> Eventi atmosferici
Data di constatazione del Sinistro:	<input type="checkbox"/> Inondazioni, allagamenti	<input type="checkbox"/> Acqua condotta
	<input type="checkbox"/> Danni a proprietà di Terzi	<input type="checkbox"/> Furto/Rapina
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare):	
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta):		
Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:		

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:

- Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
- Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
- Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
- Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.